



FONDO FILANTROPICO REGOLAMENTO DEL "FONDO TALIDOMIDE: UNA MEMORIA NECESSARIA"

PREMESSO CHE

- in data 26 ottobre 2016 si è costituita in Parma "MUNUS Fondazione di Comunità di Parma – ONLUS";
- la stessa è oggi iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come "MUNUS Fondazione di Comunità di Parma e Provincia – Ente Filantropico – ETS";
- la Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale e opera come intermediario filantropico, raccogliendo e gestendo risorse destinate a progetti di utilità sociale.

Le presenti premesse costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

SEZIONE A - DISCIPLINA GENERALE DEL FONDO

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Fondo: lo strumento filantropico istituito all'interno della Fondazione, attraverso il quale il Promotore contribuisce alla raccolta e alla destinazione di risorse economiche a sostegno di attività di interesse generale.

Promotore: il soggetto, persona fisica o giuridica, ente, associazione, comitato o altra organizzazione che propone l'istituzione del Fondo, ne definisce le finalità, contribuisce al suo sviluppo e formula indicazioni circa la destinazione delle risorse.

Fondazione: MUNUS Fondazione di Comunità di Parma e Provincia – Ente Filantropico – ETS, che istituisce e gestisce il Fondo, curandone gli aspetti amministrativi, operativi, contabili e di verifica.

Referente operativo: la persona eventualmente individuata dal Promotore quale punto di contatto per i rapporti operativi con la Fondazione.



Proponenti: il soggetto o i soggetti eventualmente individuati dal Promotore per formulare proposte circa l'utilizzo delle risorse del Fondo. I Proponenti possono coincidere con il Promotore oppure essere costituiti in forma collegiale. Le proposte formulate dai Proponenti non hanno carattere vincolante e sono sottoposte alla valutazione e alla deliberazione della Fondazione.

Art. 2 - Costituzione, finalità e natura del Fondo

Il Fondo è istituito all'interno della Fondazione quale strumento filantropico destinato alla raccolta e alla destinazione di risorse economiche a sostegno di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Le risorse conferite al Fondo assumono natura di donazione irrevocabile a favore della Fondazione.

La finalità specifica del Fondo è proposta dal Promotore e recepita dalla Fondazione, che ne garantisce l'attuazione nel rispetto del proprio Statuto, della normativa vigente e della propria autonomia decisionale.

La Fondazione cura la gestione amministrativa delle risorse e verifica la coerenza degli interventi sostenuti con il presente Regolamento, con le finalità del Fondo, con il proprio Statuto e con la normativa vigente.

Le finalità specifiche del Fondo sono indicate nella Sezione B del presente Regolamento.

Art. 3 - Donazioni e alimentazione del Fondo

Il Fondo potrà essere incrementato dalle donazioni effettuate dai cittadini, dalle imprese e dalle istituzioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato che ne condivida le finalità e dalle relative rendite sul patrimonio così costituito.

Il Promotore può ricevere informazioni sull'andamento della raccolta fondi, anche in forma aggregata, quali il numero dei donatori e l'ammontare complessivo delle donazioni ricevute.

I nominativi dei donatori possono essere comunicati al Promotore esclusivamente qualora il donatore abbia espresso il proprio consenso a tale comunicazione.

In nessun caso la Fondazione comunica al Promotore dati personali ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal donatore, né informazioni relative all'importo delle singole donazioni effettuate da ciascun donatore, salvo specifico consenso dell'interessato.



Nel caso di donatori diversi dal Promotore, la Fondazione può non accogliere donazioni che risultino non coerenti con le finalità del Fondo, con i valori della Fondazione o con esigenze di conformità normativa o tutela reputazionale.

Art. 4 - Individuazione degli interventi ed erogazione delle risorse

Le risorse disponibili del Fondo sono destinate al perseguimento delle finalità indicate nella Sezione B del presente Regolamento e possono essere erogate dalla Fondazione in un'unica soluzione o mediante più erogazioni, anche distribuite nel tempo, secondo le esigenze e le opportunità individuate.

L'individuazione degli interventi da sostenere avviene attraverso un processo di proposta e valutazione coerente con le finalità del Fondo.

Il Promotore può individuare uno o più soggetti, denominati "Proponenti", incaricati di formulare alla Fondazione proposte circa gli interventi, i progetti o i soggetti beneficiari da sostenere. I Proponenti possono coincidere con il Promotore oppure essere costituiti in forma collegiale secondo modalità definite nella Sezione B del presente Regolamento.

Le proposte formulate dai Proponenti costituiscono elemento di orientamento per la Fondazione, ma non hanno carattere vincolante.

La Fondazione:

- valuta le proposte ricevute e svolge le necessarie attività istruttorie;
- verifica la coerenza degli interventi con le finalità del Fondo, con il proprio Statuto e con la normativa vigente;
- verifica l'idoneità dei soggetti beneficiari e la corretta destinazione delle risorse;
- delibera le erogazioni e ne cura gli adempimenti amministrativi e contabili;
- promuove, ove opportuno, attività di monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti.

La decisione finale in merito all'erogazione delle risorse compete esclusivamente alla Fondazione, secondo le deliberazioni assunte dai propri organi e le procedure interne. La Fondazione può non dare seguito alle proposte dei Proponenti qualora risultino in contrasto con la normativa vigente, con il proprio Statuto, con il presente Regolamento o possano arrecare pregiudizio alla propria reputazione o integrità istituzionale. In tali casi la Fondazione informa il Promotore e, ove opportuno, i Proponenti, fornendo adeguata motivazione.

Qualora i Proponenti non provvedano a formulare proposte entro tempi compatibili con l'operatività del Fondo, ovvero in caso di inerzia o impossibilità di svolgere tale funzione, la Fondazione può



individuare direttamente iniziative coerenti con le finalità del Fondo, al fine di garantirne la continuità operativa.

All'atto dell'erogazione delle risorse, la Fondazione può dare evidenza del Fondo quale origine delle risorse utilizzate, secondo modalità coerenti con le proprie politiche di comunicazione e trasparenza.

Art. 5 - Destinatari

La Fondazione destina le proprie erogazioni e i propri contributi esclusivamente a favore di enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, enti pubblici o enti privati legalmente costituiti senza scopo di lucro, che perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È espressamente esclusa l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a favore di soggetti ed imprese con finalità di lucro o per la distribuzione, anche indiretta, di utili.

Le risorse devono essere destinate esclusivamente alla realizzazione di attività, interventi o progetti di interesse generale e di beneficio per la comunità.

Le risorse possono essere assegnate:

- a soggetti che realizzano direttamente gli interventi finanziati;
- a soggetti che svolgono funzioni di coordinamento, raccolta o redistribuzione delle risorse a favore di ulteriori soggetti attuatori, purché la destinazione finale delle risorse sia conforme alle finalità del Fondo e compatibile con quanto indicato nel presente regolamento.

Qualora il Promotore sia una persona fisica e realizzi direttamente attività coerenti con le finalità del Fondo, la Fondazione può sostenere i relativi costi o riconoscere contributi esclusivamente nell'ambito di un progetto di interesse generale previamente definito e valutato dalla Fondazione, sulla base di adeguata documentazione e con obbligo di rendicontazione delle spese sostenute.

Tale sostegno non può determinare un beneficio personale incompatibile con la natura liberale delle donazioni e con le finalità istituzionali della Fondazione.

La Fondazione verifica in ogni caso la coerenza dell'intervento con le finalità del Fondo, l'effettiva destinazione delle risorse e la conformità dell'erogazione alla normativa vigente e al proprio Statuto.

Non possono essere destinatari delle erogazioni i soggetti che abbiano effettuato donazioni al Fondo qualora l'erogazione determini, anche indirettamente, la restituzione totale o parziale delle somme donate o un vantaggio incompatibile con la natura liberale della donazione.



Restano ammissibili le erogazioni effettuate nell'ambito di programmi di raccolta fondi aperti alla comunità, purché i beneficiari siano individuati secondo criteri oggettivi e l'erogazione non costituisca una restituzione, neppure indiretta, delle donazioni effettuate.

Le erogazioni sono effettuate mediante strumenti che ne garantiscano la piena tracciabilità.

Art. 6 - Conflitti di interesse

Il Promotore e gli eventuali Proponenti si impegnano a segnalare alla Fondazione eventuali situazioni di conflitto di interesse riguardanti i destinatari delle risorse del Fondo.

La Fondazione può richiedere ogni informazione utile e adottare le misure necessarie a garantire imparzialità, trasparenza e corretto utilizzo delle risorse.

In presenza di conflitti di interesse tali da compromettere la natura filantropica dell'intervento o la reputazione della Fondazione, quest'ultima può non dar corso all'erogazione.

Art. 7 - Rendicontazione

I soggetti destinatari delle erogazioni sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle risorse ricevute secondo le modalità stabilite dalla Fondazione.

L'erogazione delle risorse è subordinata all'accettazione degli obblighi di rendicontazione richiesti dalla Fondazione.

La Fondazione può richiedere documentazione integrativa, relazioni sulle attività svolte e ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini della verifica del corretto utilizzo delle risorse.

Art. 8 - Gestione delle risorse

Le risorse del Fondo sono gestite dalla Fondazione secondo principi di trasparenza, prudenza e coerenza con le finalità del Fondo.

Le risorse del Fondo confluiscono nella gestione patrimoniale della Fondazione e non costituiscono un patrimonio autonomo né un soggetto giuridico distinto.

L'istituzione del Fondo non comporta il trasferimento al Promotore di diritti di proprietà, gestione, amministrazione o disposizione sulle risorse conferite.



La Fondazione mantiene la piena titolarità e responsabilità della gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle risorse del Fondo, secondo i propri regolamenti interni, le deliberazioni degli organi competenti e la normativa vigente.

Eventuali modalità specifiche di accantonamento o gestione delle risorse possono essere indicate nella Sezione B.

Art. 9 - Costi

Le spese direttamente imputabili al Fondo sono a carico dello stesso.

Le modalità di imputazione dei costi direttamente riferibili alla gestione del Fondo possono essere definite nella Sezione B del presente Regolamento.

Non saranno addebitati costi per la gestione ordinaria del Fondo da parte della Fondazione, salvo diversi accordi riportati nella Sezione B.

Art. 10 - Durata, operatività e cessazione del Fondo

Il Fondo ha durata illimitata, salvo diversa previsione contenuta nella Sezione B.

La Fondazione e il Promotore mantengono un confronto periodico sull'andamento del Fondo e sulle attività sostenute, al fine di garantirne l'effettiva operatività.

Il Fondo deve mantenere un livello di operatività coerente con le finalità per cui è stato istituito.

In caso di inattività del Fondo, intesa come assenza di movimentazioni in entrata e in uscita per un periodo superiore a ventiquattro mesi, la Fondazione avvia un confronto con il Promotore per valutarne le prospettive e le possibili modalità di riattivazione o chiusura.

In assenza di riscontro del Promotore entro sei mesi dalla comunicazione della Fondazione, ovvero qualora non risultino concrete prospettive di riattivazione del Fondo, la Fondazione può procedere alla sua chiusura.

Il Fondo può inoltre cessare per esaurimento delle risorse, per raggiungimento delle finalità per cui è stato istituito oppure qualora tali finalità divengano impossibili da perseguire o non più coerenti con il contesto normativo o sociale.

In caso di chiusura, le eventuali risorse residue non possono essere restituite al Promotore o ai donatori e sono destinate dalla Fondazione a finalità coerenti o affini a quelle originarie del Fondo, ove possibile sentito il Promotore.



Art. 11 - Comunicazione, utilizzo del nome e trasparenza

Le informazioni relative al Fondo possono essere rese pubbliche secondo quanto definito nella Sezione B.

La Fondazione può comunicare le attività realizzate e gli interventi sostenuti dal Fondo, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di quanto previsto nella Sezione B.

Il Promotore può comunicare l'esistenza del Fondo e le attività sostenute dallo stesso esclusivamente secondo modalità coerenti con la natura del Fondo e previo coordinamento con la Fondazione.

L'utilizzo del nome, del marchio, del logo e degli altri elementi identificativi della Fondazione da parte del Promotore o di altri soggetti collegati al Fondo deve essere preventivamente autorizzato dalla Fondazione.

La comunicazione relativa al Fondo deve garantire chiarezza circa la natura del rapporto tra il Promotore e la Fondazione, evitando che il Fondo possa essere percepito come strumento direttamente gestito o amministrato dal Promotore.

Art. 12 - Modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato dalla Fondazione per esigenze normative, organizzative, gestionali o di corretta amministrazione del Fondo.

Le modifiche che incidono sulle finalità specifiche del Fondo o sulle modalità di collaborazione con il Promotore sono adottate previo confronto con il Promotore.

La Fondazione informa il Promotore delle modifiche apportate al presente Regolamento.

Resta fermo che ogni modifica deve garantire il rispetto dello Statuto della Fondazione, della normativa vigente e della natura filantropica del Fondo.

SEZIONE B – DATI DEL FONDO

1. Denominazione

Il Fondo è denominato:



TALIDOMIDE: UNA MEMORIA NECESSARIA

2. Promotore, proponenti e referente operativo

Il Fondo è promosso da

☒ Organizzazione

Denominazione: Associazione Culturale Esplora Aps

Sede: Via G. Ferrari, 17 – 43035 Felino PR

Codice fiscale/P. IVA: 92184060348 / 03039070341

Legale rappresentante: Pierangelo Pettenati nato/a a Parma

Il 10/03/1972 C.F. PTPNG72C10G337G

☐ Individuo

Nome e Cognome _____

Nato/a a _____ il _____

Codice fiscale: _____

Il Promotore contribuisce alla diffusione delle finalità del Fondo, alla sensibilizzazione della comunità e alla promozione delle attività coerenti con gli obiettivi del Fondo.

Il Promotore formula proposte e indicazioni alla Fondazione in merito agli interventi da sostenere, nel rispetto delle competenze proprie della Fondazione.

Il Promotore individua i seguenti Proponenti:

Nome e Cognome: _____

Nato/a _____ il _____

Organizzazione di riferimento: _____

Contatto Mail: _____ Tel.: _____

Nome e Cognome: _____

Nato/a _____ il _____

Organizzazione di riferimento: _____

Contatto Mail: _____ Tel.: _____



Nome e Cognome: _____
Nato/a _____ il _____
Organizzazione di riferimento: _____
Contatto Mail: _____ Tel.: _____

Il Promotore individua quale Referente operativo per i rapporti con la Fondazione:

Nome e Cognome: Pierangelo Pettenati

Nato a: Parma il 10/03/1972,

C.F. PTTPNG72C10G337G

Contatto Mail: pier.esplora@gmail.com Tel.: 347/0694258

Il Referente operativo agisce quale punto di contatto per le comunicazioni con la Fondazione e, ove espressamente delegato dal legale rappresentante, può operare in nome e per conto del Promotore nella trasmissione di indicazioni operative e disposizioni relative al Fondo.

3. Finalità del Fondo

Il Fondo è finalizzato al sostegno di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, il Fondo:

Il progetto intende ricostruire e divulgare la vicenda della Talidomide attraverso un percorso culturale articolato in due annualità. L'obiettivo è trasformare una tragedia sanitaria spesso dimenticata in un'occasione di riflessione collettiva sui diritti, sulla disabilità, sulla responsabilità pubblica e sulla memoria storica. Il progetto valorizza inoltre il legame con Parma attraverso la storia della Fondazione Don Gnocchi e delle persone accolte nel territorio.

4. Visibilità del Fondo

- ☒ Fondo pubblico (presente sul sito o nei materiali informativi della Fondazione)
☐ Fondo riservato (non oggetto di comunicazione pubblica)



Le modalità di comunicazione e valorizzazione del Fondo sono definite di comune accordo tra Promotore e Fondazione.

5. *Conto corrente*

Viene scelta come banca d'appoggio per il conto corrente dedicato:

☒ Crédit Agricole

☐ Emilbanca

6. *Ulteriori indicazioni operative*

Eventuali caratteristiche specifiche del Fondo:

--

Letto, confermato e sottoscritto in Parma, il 06 / 08 / 2026.

Presidente MUNUS Fondazione di Comunità di Parma e Provincia – Ente Filantropico – ETS

Il Promotore